

PROV. 38/20



Tribunale di Pordenone

Al Consiglio Superiore Magistratura

Al Ministero della Giustizia D.O.G.

**Al Presidente Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui
all'art. 83 D.L. n. 18/20**

**Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia suo
tramite per il parere dell'autorità sanitaria regionale
(Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità) di
cui all'art. 83 D.L. n. 18/20**

**Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste per
l'intesa di cui all'art. 83 D.L. n. 18/20**

Al Procuratore della Repubblica

Al Presidente di sezione, ai magistrati e ai giudici onorari

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pordenone per il parere del C. O. A. di cui all'art. 83, D.L.
n. 18/20 e per l'inoltro agli iscritti**

Al Presidente del Consiglio notarile di Pordenone per l'inoltro
agli iscritti

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di
Pordenone per l'inoltro agli iscritti

Al Presidente dell'Associazione notarile per le espropriazioni
immobiliari di Pordenone per l'inoltro agli iscritti

Ai Giudici di Pace

Al Dirigente Amministrativo

Al Dirigente Unep

Al personale amministrativo in servizio presso il Tribunale, la
Procura della Repubblica, l'ufficio del Giudice di pace e

l'Unep

e per conoscenza:

Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Ai Prefetti di Pordenone e Venezia e al Sindaco di Pordenone

Oggetto: provvedimento organizzativo per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ai sensi dell' art. 83, commi 6 e 7, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).


segue

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Premesse | 3 |
| Misure organizzative per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie (art.83, comma 6, D.L. n.18/20) | 4 |
| • Uso dei DPI negli uffici giudiziari e nell'ufficio UNEP | 4 |
| • Specificazione delle indicazioni comportamentali | 5 |
| Accesso agli edifici: TRIBUNALE - GDP - UNEP (art. 83, comma 7, lett. a, D. L. n. 18/20) | 5 |
| Sezione Civile - Accesso Ai Servizi (art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20) | 6 |
| • Modalità d'iscrizione a ruolo e pagamento deposito atti..... | 6 |
| • Consultazione fascicoli e richiesta e rilascio copie..... | 6 |
| • Asseverazioni e atti in materia successoria, inventari in materia successoria e fallimentare. Atti Notori | 7 |
| • Cancelleria Volontaria Giurisdizione | 7 |
| • Trattamenti Sanitari Obbligatorii (art.35 Legge n. 833/78 - art.83, comma 7, lett. c e d, D.L. n. 18/20)..... | 7 |
| Premessa - Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze | 8 |
| Sezione Civile linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze | 9 |
| Udienze Civili - Rinvio (art. 83, comma 7, lett. g, D. L. n. 18/20) | 9 |
| Procedimenti Civili - Svolgimento delle udienze telematiche da remoto | 10 |
| Udienza Civile - Telematica mediante trattazione scritta - indicazioni | 10 |
| Udienza Civile - Telematica a trattazione simultanea mediante applicazione Teams - Indicazioni | 11 |
| Indicazioni comuni alle due tipologie di udienza telematica da remoto | 11 |
| Udienze in presenza ai sensi del C.P.C. | 12 |
| Sezione Civile - modalità deposito atti | 12 |
| Misure specifiche per i diversi settori di attività | 13 |
| • Procedure Concorsuali..... | 13 |
| • Esecuzioni Immobiliari | 13 |
| • Le vendite e l'attività del professionista delegato | 14 |
| a) Revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno | 14 |
| b) Revoca degli avvisi di vendita non ancora pubblicati | 14 |
| c) Sospensione del termine concesso nella ordinanza di delega per il deposito degli avvisi di vendita..... | 14 |
| d) Sospensione degli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiati sino a nuovo ordine..... | 14 |
| e) Calendarizzazione delle vendite sospese/revocate | 15 |
| • Attività del custode giudiziario..... | 15 |
| • Attività di liberazione | 15 |
| • Udienze di sfratto..... | 15 |
| • Udienze di locazioni | 16 |
| • Esecuzioni mobiliari e presso terzi | 16 |
| • Procedimenti in materia di famiglia..... | 16 |
| • Procedimenti a trattazione collegiale..... | 17 |
| • Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza | 17 |
| • Amministrazioni di sostegno,tutele, curatele..... | 18 |
| • Volontaria Giurisdizione | 18 |
| Sezione Penale - Accesso ai servizi (art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20) | 19 |
| Sezione Penale Linee Guida per la fissazione e la trattazione delle udienze | 19 |
| Udienze Penali Tribunale e Ufficio GIP/GUP - Rinvio | 20 |
| Svolgimento dei tirocini ex art. 73 D.L. N.69/2013 | 21 |
| Ufficio del GDP - Accesso ai servizi (art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20) | 21 |
| Ufficio del GDP - Linee Guida per la fissazione e trattazione delle udienze e procedimenti civili | 21 |
| Ufficio del GDP - Udienze penali rinvio | 22 |
| Ufficio UNEP - Accesso ai servizi (art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20) | 22 |
| Disposizioni finali | 23 |

PREMESSE

Visti il D. L. n. 18/2020, convertito in Legge il 24.04 u. s., e il D. L. n. 23/2020;
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 10.04.2020 e del 26.04.2020;
vista la Delibera del C.S.M. del 26.03.2020;
sentiti, anche con modalità da remoto, i magistrati, i GOP, i GDP, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pordenone e il Dirigente amministrativo;
rilevato che l'art. 36, del D. L. n. 23/20 ha previsto la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile, originariamente previsto dall'art. 83, del D. L. n. 18/20;
rilevato, pertanto, che la seconda fase, decorre dal 12 maggio fino al 30 giugno 2020, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni; invero, a norma dell'art. 83, comma 6, del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, "sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati", nonché "per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (...) d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti", "adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3";
rilevato che permane, anche in presenza dell'evoluzione attualmente positiva dell'andamento del contagio, la necessità di contenere al massimo la contemporanea presenza negli uffici giudiziari di personale dipendente e di utenti esterni, pur nella maggiore attività da svolgere necessariamente *in loco* in conseguenza della cessazione della sospensione disposta dal citato articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
riservate eventuali modifiche all'adozione di ulteriori delibere del CSM e all'evoluzione della situazione relativa all'andamento del contagio da COVID-19 e all'emanazione di ulteriori DPCM, anche avuto riguardo ai Protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
visti i commi 6 e 7, dell'art. 83 cit., si adottano le seguenti misure organizzative per la gestione degli uffici giudiziari e per la trattazione degli affari giudiziari:



segue

**MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI IGIENICO
SANITARIE** (art. 83, comma 6, D. L. n. 18/20)

Misure organizzative già poste in essere e allo stato, in attesa dell'emanazione di linee guida uniche a livello nazionale, confermate per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie:

- approvvigionamento di mascherine e di liquido disinfettante;
- comunicazione e affissione di avvisi contenenti le indicazioni igienico-sanitarie;
- installazione all'entrata degli immobili e nei servizi igienici di dispenser per la distribuzione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- sanificazione periodica degli immobili;
- acquisizione di questionario specifico sul rischio epidemiologico;
- rilevamento, in collaborazione con la Croce Rossa italiana sez. di Pordenone, all'ingresso della temperatura corporea;
- indicazione, all'interno degli uffici giudiziari, per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che vengano evitati assembramenti;
- obbligo per i soggetti che accedono agli Uffici giudiziari e all'Ufficio UNEP e vi lavorano di utilizzare le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;
- riduzione, secondo quanto di seguito indicato, dell'accesso agli immobili di soggetti diversi dal personale amministrativo e magistratuale ai soli casi in cui non è possibile fornire il servizio richiesto per via telematica o telefonica e comunque sempre previa fissazione di un appuntamento, così da scaglionare ordinatamente le presenze ed evitare assembramenti;
- svolgimento, in maniera significativa e se compatibile con l'esercizio della giurisdizione e lo svolgimento servizi amministrativi, del lavoro agile per i magistrati e il personale amministrativo con utilizzo generalizzato degli strumenti di comunicazione telematica ed accesso da remoto ad alcuni applicativi;
- predisposizione di un progetto di indicazione mediante cartellonistica e segnaletica orizzontale del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, del numero massimo di accessi sostenibili negli immobili, delle capienze dei singoli locali, corridoi ed aule del Tribunale, GDP e dell'Ufficio UNEP e della necessità di indossare mascherine, con indicatori di distanza e strumenti fissi di protezione;
- intervallo di 10 minuti tra le udienze per consentire l'aerazione dei locali;
- invito alla pulizia, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'amministrazione, da parte di ogni singolo utilizzatore (magistrato, avvocato, imputato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice), all'inizio e alla fine di ogni utilizzo, dei microfoni destinati in udienza alla registrazione - invito a detergere le mani prima di accedere nell'aula d'udienza (indicazione delle operazioni rimessa all'esercizio dei poteri di direzione d'udienza da parte del Presidente del Collegio o del giudice).

Si segnala al Presidente della Giunta Regionale del FVG, per quanto di sua competenza, la necessità di valutare se ricomprendere il personale di magistratura ed amministrativo tra le categorie da sottoporre ai test sierologici di prossima effettuazione.

Uso dei dispositivi di protezione individuale negli uffici giudiziari e nell'ufficio UNEP

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia in data 13.04.2020 che al punto 12 prevede che *"a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro"*;

segue

DISPONE

1. richiamata la necessita che all' interno degli Uffici giudiziari venga garantito da ognuno il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che vengano evitati assembramenti;
2. che coloro che accedono agli Uffici giudiziari e all'Ufficio UNEP devono indossare le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, in assenza delle quali non potranno farvi ingresso;
3. si segnala che la predetta disposizione impegna appunto anche i Magistrati ed il personale in servizio presso i predetti uffici, eccezion fatta per l' ipotesi in cui costoro si trovino da soli all' interno del proprio ufficio o di una stanza ad esso pertinente fermo restando l' obbligo di indossare immediatamente tale protezione ove altre persone vi facciano ingresso;
4. il regime di celebrazione delle udienze - sia pubbliche che in camera di consiglio dovrà ovviamente rispettare, in capo a tutti i soggetti ad esse presenti, tutte le disposizioni sopra evidenziate.

Specificazione delle indicazioni comportamentali

Il rispetto di tutte le indicazioni sopra riportate, con particolare riguardo alla circostanza di indossare le mascherine, all'uso dei presidi sanitari e a mantenere il distanziamento di almeno un metro, per tutti coloro che si trovano per qualsiasi ragione all'interno dei locali del Tribunale, GDP e UNEP, è obbligatorio. Il rispetto di tali misure costituisce un dovere funzionale, contribuisce alla realizzazione ed effettività di tutte le altre misure messe in atto di prevenzione del rischio di contagio e di tutela igienico-sanitaria, ed è anche indicativo di un'alta e inderogabile forma di rispetto, non solo della propria salute ed incolumità, ma soprattutto di quelle delle altre persone. Pertanto, si dispone che il Dirigente amministrativo, in collaborazione con i funzionari dirigenti le Cancellerie e l'Unep, relazioni periodicamente (ogni settimana) questo Presidente sull'applicazione di tali misure.

ACCESSO AGLI EDIFICI TRIBUNALE - GIUDICE DI PACE - UNEP (art. 83, comma 7, lett. a, D. L. n. 18/20)

E' autorizzato l'accesso al Palazzo di Giustizia di Pordenone e al GDP e all'UNEP dei magistrati, dei giudici onorari, dei giudici di pace, del personale di tutti gli uffici giudiziari, degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, del COA, degli uffici distaccati del Comune, di altro personale singolarmente autorizzato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica ovvero dalla Dirigente amministrativa e del personale dell'impresa delle pulizie, nonché:

- degli avvocati che, in assenza della fissazione di apposito appuntamento, attestino per iscritto la necessità indifferibile di accedere per lo svolgimento delle attività connesse al mandato difensivo, attestazione che dovrà contenere l'indicazione del numero di procedimento interessato ed essere trasmessa alla Segreteria della Presidenza;
- degli avvocati, delle parti e dei testimoni in processi a trattazione necessaria in presenza sia civili che penali che saranno giornalmente indicati al presidio di ingresso dalla cancelleria civile, cancelleria penale, ufficio Gip/Gup e GDP.

Nelle altre ipotesi l'accesso sarà consentito solo previa esibizione della mail di fissazione dell'appuntamento ovvero previa indicazione dell'appuntamento fissato (ufficio ed ora di appuntamento).

In ogni caso, l'accesso delle persone autorizzate deve essere scaglionato e regolato in modo da garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e del distanziamento sociale.

In particolare l'ingresso dei difensori e delle parti per una determinata udienza e per ciascun giudice è consentito solo dopo che siano usciti i difensori e le parti dell'udienza precedente.

segue

L'ingresso dei testimoni nelle singole udienze è consentito solo una volta esaurita l'audizione del teste precedente.

E' sospesa l'apertura al pubblico degli Uffici.

E' attivo all'ingresso del Tribunale il rilevamento, in collaborazione con la Croce Rossa italiana sez. di Pordenone, della temperatura corporea di tutti coloro che vi accedono, con indicazione del divieto d'ingresso se rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi.

Il personale, i magistrati, i professionisti e l'utenza diretti all'immobile del GDP e dell'UNEP sono pregati di sottoporsi preventivamente a tale controllo presso il Tribunale.

SEZIONE CIVILE – ACCESSO AI SERVIZI (art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20)

Modalità d'iscrizione a ruolo e pagamento deposito atti

Il comma 11, dell'art. 83 del DL 18/2020 prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

- il deposito degli atti, quindi, anche laddove non obbligatorio (tutti gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna) deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica;

- il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/02) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art 5 D. Lgs. 82/2005);

- la richiesta di copie con formula esecutiva di sentenze e decreti ingiuntivi, con allegata obbligatoriamente la copia in formato pdf dei diritti di copia, sarà possibile esclusivamente con l'invio telematico.

Consultazione fascicoli e richiesta e rilascio copie

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione andrà effettuata esclusivamente via mail all'indirizzo: **cancelleria.civile.tribunale.pordenone@giustizia.it**

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore esecuzioni immobiliari andrà richiesta esclusivamente via mail all'indirizzo:

esecIMM.tribunale.pordenone@giustizia.it

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore esecuzioni mobiliari andrà richiesta esclusivamente via mail all'indirizzo:

esecMOB.tribunale.pordenone@giustizia.it

- la consultazione dei fascicoli cartacei, la richiesta copie e il rilascio dei certificati del settore fallimenti andrà richiesta esclusivamente via mail all'indirizzo:

fallimenti.tribunale.pordenone@giustizia.it

La richiesta di copie con formula esecutiva di sentenze e decreti ingiuntivi, con allegata obbligatoriamente la copia in formato pdf dei diritti di copia o preferibilmente dell'F23, sarà possibile **esclusivamente per via telematica in PCT** nel procedimento pertinente.

- La visione dei fascicoli ed il ritiro delle copie richieste avverrà non prima di 5 giorni successivi alla richiesta, allo sportello unico posto al 11° piano: per il ritiro copie sarà necessaria la consegna delle marche preventivamente scansionate nella richiesta.

Dell'evasione delle richieste sarà data notizia in risposta alla mail con relativo appuntamento per accedere allo sportello.

segue

Si invitano gli avvocati per tutti gli atti introduttivi e, in particolare, per i ricorsi in materia di famiglia, ad utilizzare in via tendenzialmente esclusiva l'invio telematico.

Con fissazione di massimo tre appuntamenti ogni ½ ora nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

Asseverazioni e atti in materia successoria, inventari in materia successoria e fallimentare.

Atti Notori

Revocati i provvedimenti di sospensione del servizio, si dispone che:

- i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali e traduzioni saranno ricevuti dal funzionario competente previo appuntamento da prendersi telefonando esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 10,00 - dal lunedì al giovedì - al n. tel. 0434-501413; nel caso di impossibilità di collegamento telefonico si segnala la possibilità residuale di utilizzare la casella di posta elettronica: **volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it;**

- gli atti notori saranno ricevuti previo appuntamento fissato dal funzionario a seguito di richiesta effettuata con la compilazione del modulo presente sul sito del Tribunale di Pordenone <http://www.tribunale.pordenone.it> - da compilare ed inviare a mezzo mail alla casella di posta elettronica: **volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it;**

- gli atti in materia successoria (rinunzia ed accettazione beneficiata di eredità) saranno ricevuti previo appuntamento fissato dal funzionario a seguito di richiesta effettuata con la compilazione del modulo presente sul sito del Tribunale di Pordenone <http://www.tribunale.pordenone.it> - da compilare ed inviare a mezzo mail alla casella di posta elettronica: **volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it.** La cancelleria valutata la richiesta e la completezza della documentazione prodotta fisserà l'appuntamento, che andrà confermato da parte dell'utente con telefonata al n. 0434501320 – 305 nella mattina del giorno fissato.

Con fissazione di massimo tre appuntamenti ogni ½ ora nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Lo sportello della Volontaria Giurisdizione al secondo piano del Tribunale sarà operativo, per le urgenze, solo su appuntamento telefonico o via mail.

Le iscrizioni da parte dei professionisti abilitati avverranno solo con il deposito in PCT.

I contatti con la cancelleria avverranno a mezzo mail: **volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it** o a mezzo telefono al numero 0434/501320.

La richiesta copie, come ogni altra richiesta andrà effettuata esclusivamente via mail al medesimo indirizzo.

Della evasione delle richieste sarà data notizia in risposta alla mail con relativo appuntamento per accedere allo sportello.

Con fissazione di massimo tre appuntamenti ogni ½ ora nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (art. 83, comma 7, lett. c e d, D. L. n. 18/20)

Considerato che l'ordinanza di adozione del TSO e i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 833/1978 rientrano tra gli atti urgenti esclusi dalla sospensione ex art.83 del D.L. 17 marzo 2020 n.18;

valutata la possibilità per la cancelleria della Volontaria Giurisdizione di ricevere gli atti all'indirizzo di posta certificata dedicato;

autorizza, in deroga all'art. 35, secondo comma, legge 833/78, la trasmissione dell'ordinanza di adozione del TSO e dei relativi certificati e i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 833/1978, via pec esclusivamente al seguente indirizzo: **volgiurisdizione.tribunale.pordenone@giustiziacert.it;**

La trasmissione dovrà essere preceduta, nelle giornate dal lunedì al venerdì, da telefonata alla Cancelleria ai seguenti numeri: 0434-501305, 0434-501320, 0434-501419.

La trasmissione via pec non è consentita dalle ore 13.00 del venerdì alle ore 11.00 del sabato.

**PREMESSA - LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE
UDIENZE (art. 83, comma 7, lett. d, D. L. n. 18/20)**

Ogni valutazione in ordine all'organizzazione del lavoro nella fase successiva al periodo di sospensione va operata tenendo conto che le esigenze di contenimento del rischio da contagio COVID-19 e di tutela della sicurezza e della salute dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e degli utenti, che hanno indotto questo Presidente ad emettere vari provvedimenti a partire dal 24.2 u.s., non sono venute meno. A tal proposito si evidenzia che nel D.P.C.M. del 26.04 u. s. nella parte motiva si afferma che *"considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale"*; Permane, pertanto, la necessità, indicata dal Ministero della Giustizia con varie circolari, di ricorrere alla forma del lavoro a domicilio del personale per contenere il rischio di contagio. Questo Presidente, d'intesa con la Dirigente, ha nel periodo di sospensione, posto in essere tutte le indicazioni pervenute dal Ministero della Giustizia in ordine all'attivazione dei progetti di lavoro agile, che hanno interessato circa il 90% del personale in servizio.

Nella fase b che si apre il 12.5 p. v., permane, purtroppo, l'impossibilità dell'abilitazione all'accesso da remoto dei Registri SICID e SIECIC per il personale operante nelle cancellerie civili.

Tale abilitazione era stata richiesta da questo Presidente al Ministero della Giustizia in data 27.3. u.s., e se accordata avrebbe consentito una gestione da remoto di gran parte del contenzioso civile.

Tuttavia, nel corso della riunione del 7.04 u. s. del tavolo tecnico Ministero/CSM, il Capo del D.O.G. ha *"dichiarato che le attuali politiche di sicurezza governative impediscono la realizzabilità della remotizzazione"*.

Nello stabilire le modalità e la quantità di lavoro nella fase di ripresa della normale attività giudiziaria, si sono, alla luce di quanto premesso, valutate le seguenti circostanze:

- l'esigenza, anche in ragione dello stato e delle caratteristiche degli immobili, indicata dal mondo scientifico e dalle autorità politico-amministrative, di garantire l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, in assenza di mezzi di cura vaccinale, costituito dall'eliminazione dei contatti tra persone fisiche, con la riduzione delle occasioni di aggregazione di persone, e il mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro anche nei luoghi di lavoro, con utilizzo dei DPI e approntamento delle altre misure di sicurezza suindicate;
- l'esiguo numero delle aule con capienza idonea, alla luce del rispetto del distanziamento, e la mancanza di spazio nella gran parte dei locali che ospitano gli uffici del Tribunale inducono a prevedere una limitazione delle attività giurisdizionali che potranno essere tenute alla presenza delle parti e dei difensori secondo le norme dei codici di rito, in quanto non sempre sarà possibile utilizzare le aule di udienza di maggiore ampiezza che permettono il rispetto del distanziamento di almeno un metro, unita alla necessità di utilizzare tali aule in via prioritaria per lo svolgimento delle udienze penali;
- con conseguente scelta di ricorso nel settore civile, in via prevalente, alle udienze telematiche da remoto in videoconferenza e a trattazione scritta, prevedendo che le ordinarie forme codicistiche dell'udienza in presenza siano applicabili solo per ragioni d'urgenza e se non utilizzabili le forme delle udienze telematiche, con utilizzo, se non idonee le stanze dei giudici, dell'Aula Falcone/Borsellino;

segue

- nel settore penale ricorso, quando previsto, alle forme di cui al comma 12, dell'art. 83, D. L. n. 18/20, e nuova calendarizzazione delle altre udienze "in presenza" secondo criteri di priorità, con previsione di due udienze al giorno in due aule d'udienza poste in piani diversi (piano terra, in via prioritaria, Aula Di Nicola, capienza massima 16 persone – primo piano, Aula Trombino, capienza massima 14 persone) e tenuto conto delle capienze delle aule e della dotazione scarsa di microfoni per la registrazione, con impossibilità di utilizzo dello stesso microfono per più attori processuali, se non previa sanificazione del dispositivo;
- il carico esigibile degli adempimenti amministrativi connessi alla celebrazione delle udienze, anche avuto riguardo alle innovative soluzioni offerte dalla giustizia telematica e all'impossibilità dell'abilitazione all'accesso da remoto dei Registri SICID e SIECIC per il personale operante nei presidi di cancelleria;
- l'opportunità di prevedere una prima fase di due settimane di sperimentazione delle modalità individuate, con riserva di valutare se confermarle o implementarle nel prosieguo;
- il rafforzamento del presidio di cancelleria, istituito per la necessità di contenere il rischio di contagio, sia pure prevedendo ancora una limitata presenza del personale amministrativo, secondo le capienze delle stanze adibite a cancellerie, con ulteriore valutazione del suo dimensionamento all'esito delle prime due settimane di sperimentazione.

SEZIONE CIVILE LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE (art. 83, comma 7, lett. d, D. L. n. 18/20)

Ogni giudice addetto alla sezione civile a partire dal 12.05 p.v. è necessario e opportuno, valutato anche il dimensionamento del presidio di cancelleria, che tratti, con le modalità di seguito indicate, un numero di fascicoli settimanali ricompreso nel Range da 10 a 15, riservata ogni ulteriore valutazione in ordine alla quantificazione in aumento di tale Range, all'esito delle prime due settimane di sperimentazione, con particolare riferimento alla possibile ulteriore implementazione del presidio di cancelleria.

Segnala i seguenti criteri per l'individuazione dei fascicoli da trattare ogni settimana: udienze di precisazione delle conclusioni, udienze di prima trattazione; udienze per la discussione finale nei procedimenti ex art. 420 cpc, udienze di procedimenti cautelari (in senso stretto ed in senso lato: es. d.i. provvisoriamente esecutivi), procedimenti in materia di famiglia consensuali, secondo quanto indicato nel paragrafo per il settore specifico, ovvero i procedimenti contenziosi in presenza di ragioni di urgenza, ogni altra controversia che presenti profili di urgenza, ai sensi del codice di procedura civile, avuto anche riguardo alle indicazioni di seguito riportare per i diversi settori di attività.

Nell'individuazione i giudici, salvo altre ragioni d'urgenza, terranno in considerazione i criteri dettati nel programma ex art. 37, D.L. n. 98 del 2011, in data 14.01.2020.

L'emissione dei decreti ingiuntivi potrà essere effettuata secondo le modalità ordinarie, a partire dal 12 maggio, essendo cessato il vigore del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 83, D. L. n. 18/20 e del comma 1, dell'art. 36, del D. L. n. 23/20.

UDIENZE CIVILI - RINVIO (art. 83, comma 7, lett. g, D. L. n. 18/20)

Gli altri procedimenti, calendarizzati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 e non rientranti tra quelli trattati, come da indicazioni di cui al paragrafo che precede, saranno, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g, del D. L. n. 18/20, rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, senza celebrazione delle udienze.

I provvedimenti di fissazione della nuova udienza verranno emessi dai giudici assegnatari e comunicati alle parti e difensori.

Il rinvio delle udienze sarà disposto seguendo un criterio di gradualità, considerando i criteri dettati nel programma ex art. 37, D. L. n. 98 del 2011, in data 14.01.2020 e nel rispetto della finalità di contenere e riassorbire i differimenti.

PROCEDIMENTI CIVILI – SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE TELEMATICHE DA REMOTO (art. 83, comma 7, lett. f e h, D. L. n. 18/20)

Adotta le seguenti misure:

le udienze civili nei procedimenti calendarizzati dal 12.05 al 30.06.2020 potranno essere svolte con una delle seguenti modalità alternative, rimettendo al giudice assegnatario del procedimento la scelta sul modello da adottare:

1. Udienza a “trattazione scritta”, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
2. Udienza “a trattazione simultanea mediante applicazione Teams” con collegamento da remoto come da provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20/3/2020.

UDIENZA CIVILE TELEMATICA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA – INDICAZIONI (art. 83, comma 7, lett. h, D. L. n. 18/20)

L’udienza a “trattazione scritta” viene tenuta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Il giudice, con decreto da comunicarsi alle parti costituite, assegna ai difensori un termine antecedente almeno 10 giorni rispetto l’udienza fissata, per il deposito telematico di file (ad esempio: note, memorie, istanze, documenti, fogli di precisazione conclusioni). Tali note dovranno contenere l’espressa indicazione che, in tal modo, le parti intendono assentire alla trattazione scritta, con rinuncia alla comparizione avanti al giudice e ad eventuali eccezioni di nullità ex art. 156 cpc, e si segnala l’opportunità che siano redatte nel rispetto del principio di sinteticità.

Si raccomanda ai procuratori delle parti ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei e ove richiesto dal giudice, al fine di implementare il fascicolo informatico, di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

In ogni caso il Giudice considererà tacitamente assentita tale modalità di trattazione, qualora la parte non depositi nel termine assegnato espressa richiesta di trattazione dell’udienza con altra modalità.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”.

Ove una tale istanza sia depositata, il Giudice verificherà la compatibilità della richiesta con il presente provvedimento presidenziale, con la propria agenda ed il calendario d’udienza, provvedendo in difetto a rinviare l’udienza, che verrà così celebrata con altre modalità (applicazione Teams ovvero ordinarie).

In caso di trattazione scritta, all’udienza fissata, il giudice darà atto a verbale delle forme documentali e differite dell’udienza e degli atti pervenuti, adottando i provvedimenti opportuni.

In ipotesi di mancato deposito telematico, come sopra indicato e descritto, da parte di entrambe le parti, l’inerzia di queste sarà valutata ai sensi dell’art. 309 c.p.c. con conseguente rinvio della udienza per i medesimi incumbenti (e contestuale assegnazione di nuovo termine per depositare note scritte).

segue

UDIENZA CIVILE TELEMATICA A TRATTAZIONE SIMULTANEA MEDIANTE APPLICAZIONE TEAMS – INDICAZIONI (art. 83, comma 7, lett. f, D. L. n. 18/20)

L'udienza "a trattazione simultanea mediante applicazione Teams" viene svolta con collegamento da remoto come da provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20/3/2020.

Prima dell'udienza il giudice con decreto da comunicarsi alle parti costituite e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con congruo preavviso non inferiore a 7 giorni indicherà giorno, ora e modalità di collegamento.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

La stringa (o "link") per l'accesso alla stanza virtuale nella quale il Giudice terrà l'udienza ("riunione") in video collegamento sarà comunicata nello stesso decreto o successivamente dal giudice con propria mail inviata all'indirizzo email (non PEC) dei procuratori delle parti. In questo secondo caso i difensori sono invitati, in un'ottica collaborativa, a segnalare al giudice titolare del procedimento il proprio indirizzo e-mail ove intendono ricevere l'invito alla riunione, a mezzo messaggio di posta elettronica da indirizzare alla posta istituzionale del giudice (nome.cognome@giustizia.it). È necessario che ciascuna parte disponga di computer dotato di connessione internet, microfono e webcam.

Al momento dell'accesso alla riunione da remoto, i procuratori - come illustrato nel link che segue - dovranno consentire a che il programma acceda all'utilizzo del microfono e della fotocamera, nonché identificarsi mediante indicazione del numero di R.G. del procedimento e cognome del procuratore legale che si sta connettendo. Il giudice provvederà ad ammetterli alla partecipazione alla riunione, per poi rimuoverli al termine della stessa.

<https://drive.google.com/file/d/1tlZePdFiCE71fUQoUB2yPU0mREUrSbgo/view>

Durante l'udienza il Giudice sentirà le parti, raccoglierà le istanze, predisporrà contestualmente il verbale in Consolle (che non sarà oggetto di successiva comunicazione) ed adotterà i provvedimenti conseguenti. Si suggerisce una particolare sinteticità nello svolgimento e gestione di tale tipo di udienza.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice provvederà a rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

INDICAZIONI COMUNI ALLE DUE TIPOLOGIE DI UDIENZA TELEMATICA DA REMOTO

L'udienza mediante trattazione scritta appare particolarmente efficace in tutte le occasioni ove sia necessaria la sola presenza del giudice e dei difensori.

L'udienza mediante Teams potrà essere utilizzata anche in tutti i casi in cui la legge preveda la partecipazione all'udienza non solo del giudice e dei difensori, ma anche delle parti personalmente, di ausiliari del giudice o di soggetti terzi. Ciò anche alla luce della conversione in legge del D. L. n. 18/20 avuto riguardo agli emendamenti approvati al Senato al comma 7, lett. f, art. 83, sostituzione "e dalle parti" con "dalle parti e dagli ausiliari del giudice" e al comma 7 aggiunta della lett. h-bis: "*«h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.»* In presenza di consenso delle parti, potrà essere utilizzata anche in via alternativa la modalità dell'udienza a trattazione scritta per il conferimento di incarico al c.t.u., con particolare riguardo agli A.T.P., secondo le seguenti modalità: il Giudice con un decreto che la cancelleria comunicherà alle parti e al c.t.u.: 1) nominerà il c.t.u. registrato su Reg.Ind.E. inserendo la bozza del quesito ed assegnerà all'esperto un termine

segue

per depositare un atto contenente l'accettazione dell'incarico, il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico, l'indicazione di data e luogo di inizio delle operazioni peritali, nonché del termine preventivato per l'espletamento delle operazioni peritali e la richiesta eventuale di fondo spese, 2) assegnerà alle parti un termine per il deposito di nota in ordine all'oggetto dell'attività peritale al fine della formulazione del quesito. All'udienza fissata per il conferimento, il giudice, alla luce di quanto depositato dal c.t.u. e dalle parti, specificherà il quesito, fisserà i termini per il deposito dell'elaborato ed adotterà ogni altro provvedimento opportuno. Ove non sia altrimenti possibile, l'udienza sarà rinviata a data successiva al 30/6/2020, compatibilmente con l'agenda del giudice titolare.

UDIENZE IN PRESENZA AI SENSI DEL C. P. C.

Per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno, ove sia assolutamente necessario celebrare l'udienza e non siano praticabili le modalità da remoto, la stessa sarà tenuta nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile, solo in caso di possibilità di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie finalizzate al contenimento del COVID-19.

Si segnala l'opportunità che il giudice assegnatario, prima della fissazione dell'udienza, ne dia avviso, indicando il numero presumibile dei partecipanti la cui presenza contemporanea in aula d'udienza è necessaria, con congruo anticipo, al Funzionario addetto alla Segreteria amministrativa – dott.ssa Lucia Bertolo, al fine dell'individuazione dell'aula e del giorno ed ora d'udienza, in coordinamento con il calendario delle udienze penali e per il necessario coordinamento logistico (individuazione dell'aula di udienza, avviso al personale di vigilanza addetto all'accesso nei locali del Tribunale, scaglionamento orario delle udienze con previsione di un adeguato intervallo temporale tra le udienze, rispetto degli orari di convocazione onde evitare assembramento all'interno ovvero all'esterno del Tribunale e accesso controllato e scaglionato al Palazzo di giustizia e alle aule).

Riserva l'indicazione, all'esito della individuazione con la Croce Rossa degli orari di validità del servizio di controllo della temperatura corporea all'entrata, la possibilità di fissare udienze in presenza, sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni di tutela igienico- sanitaria, anche nella fascia oraria 14/17. Tutte le udienze civili pubbliche saranno celebrate, ai sensi dell'art. 128 cpc, a porte chiuse.

Utilizzo, se non idonee le stanze dei giudici, in via prioritaria dell'Aula Falcone/Borsellino (capienza massima 14 persone). Una volta individuate la data e l'aula d'udienza, il giudice provvederà alle relative comunicazioni. Laddove necessario, il Giudice con proprio decreto comunicherà alle parti se l'udienza verrà celebrata in aule diverse dallo studio del magistrato.

SEZIONE CIVILE – MODALITA' DEPOSITO ATTI

revocato il provvedimento del 16.04.2020;

DISPONE

1. che il deposito telematico, da parte degli avvocati e degli ausiliari del giudice avvenga segnalando i depositi ritenuti urgenti, contrassegnando il relativo deposito con il flag URGENTE;
2. il presidio di cancelleria provvederà a lavorare, in via prioritaria, i depositi degli atti dei procedimenti civili riferiti alle procedimenti urgenti ovvero che saranno trattati nel periodo sino al 30.06; gli atti non rientrati nelle predette ipotesi saranno lavorati, compatibilmente con le attività di presidio, seguendo in ogni caso l'ordine cronologico e dando priorità ai procedimenti contrassegnati in sede di deposito con il flag URGENTE;
3. i giudici valuteranno di provvedere con o senza indicazione del flag URGENTE e in questo ultimo caso tale atto sarà lavorato dalla cancelleria compatibilmente con le attività di presidio, seguendo in ogni caso l'ordine cronologico; le medesime modalità

segue

- potranno essere applicate con riferimento al deposito di atti riferiti alle procedure di esecuzione mobiliare ed immobiliare e alle procedure concorsuali;
4. gli atti del settore della volontaria giurisdizione – riferiti ad interdizioni, inabilitazioni, procedimenti per ADS ed istanze al G.T. - saranno sempre accettati dalla Cancelleria e trasmessi ai giudici assegnatari per la valutazione di cui all'ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83, i relativi provvedimenti saranno depositati in via prioritaria se ritenuti urgenti con segnalazione del Flag URGENTE;
 5. in caso di deposito di provvedimenti contrassegnati dal giudice con il flag URGENTE il presidio di cancelleria provvederà a lavorare in via prioritaria il relativo deposito;
 6. che gli altri provvedimenti, comprese le sentenze, potranno essere depositati senza il flag URGENTE e saranno lavorati dalla cancelleria compatibilmente con le attività di presidio ovvero alla ripresa dell'ordinaria attività, seguendo in ogni caso l'ordine cronologico;
 7. conferma l'invito a non depositare atti in forma cartacea, ribadendo l'indicazione di utilizzare per tutti gli atti introduttivi, compresi i ricorsi in materia di famiglia, in via esclusiva l'invio telematico.

MISURE SPECIFICHE PER I DIVERSI SETTORI DI ATTIVITA'

Procedure concorsuali

L'udienza prefallimentare potrà essere tenuta con modalità scritta o cartolare declinata nei termini che seguono a seconda che il debitore si costituisca o meno con difensore.

Nel primo caso l'udienza potrà essere celebrata mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti e sarà successivamente rimessa al collegio per la decisione da parte del giudice delegato ovvero proseguirà l'attività istruttoria dinanzi al giudice delegato già designato.

Il giudice, con decreto da comunicarsi alle parti costituite, assegna ai difensori un termine antecedente almeno 10 giorni rispetto l'udienza fissata, per il deposito telematico di file contenente le istanze e le conclusioni delle parti.

Nel caso in cui il debitore non si sia costituito verrà invitato a comunicare a mezzo pec alla Cancelleria fallimentare, almeno 5 giorni prima dell'udienza, se intende o meno comparire all'udienza; qualora il debitore compaia verrà assegnato in udienza a parte ricorrente termine per replicare alle deduzioni del fallendo.

All'esito la decisione verrà rimessa al collegio per la decisione ovvero proseguirà l'attività istruttoria dinanzi al giudice delegato.

Con riguardo alle udienze di approvazione del rendiconto della gestione, trattandosi di uno snodo procedurale decisivo per la chiusura del procedimento e per l'esecuzione del riparto finale; per tali udienze, in cui la partecipazione del debitore e dei creditori è statisticamente poco frequente, i giudici delegati potranno disporre che l'udienza venga celebrata con le modalità da remoto.

Le udienze fissate per l'esame dello stato passivo, caratterizzate dalla partecipazione eventuale del fallito e dei creditori, dovranno essere rinviate a data successiva al 15.06.2020 avendo cura ciascun giudice delegato di organizzare tali udienze con un intervallo temporale più ampio rispetto al consueto, soprattutto laddove si tratti delle prime udienze di verifica.

Esecuzioni immobiliari

Le udienze - Progetti di distribuzione - approvazione in assenza delle parti.

I G.E., in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., dopo il periodo di sospensione, possono valutare di tenere con modalità cartolari le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione già fissate a data successiva al 11 maggio, previo decreto con il quale

segue

invitano le parti a non comparire all'udienza, avvisando che, in caso di mancate contestazioni, il progetto sarà approvato *ex art. 597 c.p.c.*

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il G.E. calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno 2020.

Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo il 11 maggio 2020, il G.E. adotterà analogo decreto, ma il termine per il deposito delle contestazioni sarà di venti giorni dal deposito del progetto in cancelleria.

Celebrazione dell'udienza *ex art. 569 c.p.c.*

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza, e, pertanto, i G.E. procederanno tendenzialmente a rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salva diversa determinazione del G.E. che sarà tempestivamente comunicata.

Le vendite e l'attività del professionista delegato

A) REVOCA di tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno.

In relazione alle procedure interessate dalla revoca:

- i professionisti delegati e custodi, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a pubblicare il provvedimento depositato nelle procedure sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.E.";

- i professionisti delegati, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

- i gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito.

B) REVOCA DEGLI AVVISI DI VENDITA NON ANCORA PUBBLICATI

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato, e la pubblicazione è sospesa in vista della ricalendarizzazione come proposta alla **lettera E).**

C) SOSPENSIONE DEL TERMINE CONCESSO NELLA ORDINANZA DI DELEGA PER IL DEPOSITO DEGLI AVVISI DI VENDITA.

In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega *ex art. 569 c.p.c.* ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso in vista della ricalendarizzazione **come proposta alla lettera E).**

D) SOSPENSIONE DEGLI ACCESSI DEGLI AUSILIARI PRESSO GLI IMMOBILI STAGGITI PER QUALUNQUE RAGIONE SINO A NUOVO ORDINE.

La custodia non è sospesa ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al G.E.

segue

E) CALENDARIZZAZIONE DELLE VENDITE SOSPESSE/REVOCATE comprese tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 a far data dal 15 settembre 2020 e delle vendite sospese/revocate comprese tra l'11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui alla vendita sospesa/revocata.

Attività del custode giudiziario

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia...*), invece:

- *le visite*, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30 giugno 2020;

- *gli accessi* presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del *30 giugno 2020*, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

Attività di liberazione

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese *tutte le attività di liberazione* – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art.103, 6° co., d.l. n.18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

Udienze di sfratto

Le udienze per le convalide di sfratto, che si caratterizzano per un'udienza alla quale è citato a comparire il conduttore (che in genere non si costituisce tramite avvocato) e comportano l'afflusso di un notevole numero di persone (avvocati e non) dovranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno p. v. con decreto dei giudici assegnatari.

segue

I giudici assegnatari potranno valutare la possibilità di celebrare le sole udienze ove le parti intimare siano già state dichiarate contumaci ovvero ove entrambe siano costituite con un legale potendo celebrare l'udienza da remoto mediante videoconferenza o con trattazione scritta.

Udienze di locazioni

Analogamente quanto alle "prime" udienze nei procedimenti di locazioni ex art. 447 bis c.p.c. o a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., ricomprese nell'intervallo temporale tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, che non si prestano alle modalità alternative di trattazione sopra delineate, che nell'attuale fase difficilmente possono essere svolte nel rispetto delle misure di contenimento e delle prescrizioni sanitarie, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno con decreto dei giudici assegnatari.

Le udienze per la discussione e lettura dispositivo già fissate a data successiva al 11 maggio 2020 si svolgeranno, salvo opposizione di una delle parti, con le modalità cartolari.

All'udienza fissata il Giudice, lette le note conclusive già autorizzate, dando atto della mancata comparizione delle parti, a ciò legittimate in forza del presente provvedimento e della mancata proposizione dell'opposizione di cui al punto seguente, provvederà a sostituire la lettura del dispositivo della sentenza, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, con il deposito telematico della stessa.

Nel caso in cui le parti, invece, non intendessero assentire alla sopracitata modalità, le stesse dovranno presentare idonea istanza, da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata, in tal caso, il Giudice calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno 2020.

Esecuzioni mobiliari e presso terzi

Le udienze nelle esecuzioni presso terzi, che si caratterizzano per un'udienza alla quale è citato a comparire il debitore (che in genere non si costituisce tramite avvocato) e comportano l'affluisce di un notevole numero di persone (avvocati e non) dovranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno con decreto dei giudici assegnatari.

Analogamente quanto alle esecuzioni mobiliari, che non si prestano alle modalità alternative di trattazione sopra delineate e soprattutto comportano un'attività dell'IVG (asporto, verifiche e visite coi potenziali interessati presso i locali ove i beni pignorati si trovano) che nell'attuale fase difficilmente possono essere svolte nel rispetto delle misure di contenimento e delle prescrizioni sanitarie.

I giudici assegnatari dei procedimenti provvederanno ai conseguenti rinvii, potendo mantenere e celebrare con le modalità previste sopra per le udienze civili solo le udienze per le quale non sia prevista la partecipazione di parti senza assistenza di difensore, con particolare riferimento a quella deputate alla distribuzione del ricavato ed alla verifica dell'esito del subprocedimento di conversione del pignoramento.

Procedimenti in materia di famiglia

Nei procedimenti di separazione e divorzio consensuali verrà tendenzialmente adottata la modalità di trattazione dell'udienza in forma documentale, come indicato nel paragrafo PROCEDIMENTI CIVILI – SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE TELEMATICHE DA REMOTO, e successiva adozione dei provvedimenti da parte del giudice relatore, previa camera di consiglio svolta con il collegio in modalità da remoto.

Per le udienze presidenziali in materia di separazione e divorzio contenziosi, se ritenuti a trattazione urgente nel periodo, ove è richiesta la presenza personale dei coniugi, il giudice valuterà, nei singoli casi, la forma di trattazione alternativa più spedita ed efficace allo scopo.

Ove fosse adottata la modalità “documentale”, la nota depositata entro il termine indicato dal giudice, conterrà un file con espressa dichiarazione sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori, di rinuncia a comparire, di accettazione della trattazione dell’udienza in forma documentale e di espressa rinuncia a far valere possibili nullità ai sensi dell’art 156 c.p.c..

L’attuale situazione di emergenza sanitaria e relative restrizioni, costituirà giustificato motivo affinché le parti non compaiano personalmente, anche ai sensi dell’art 8 co. 7 l. 6 marzo 1987, n. 74.

Laddove le parti depositino note telematiche contenenti espressa istanza affinché l’udienza venga celebrata a mezzo della comparizione personale, ovvero almeno una delle parti non manifesti espressa accettazione alla trattazione in forma documentale e differita, verrà rimessa al giudice titolare del procedimento la ricalendarizzazione dell’udienza e la valutazione circa la sua trattazione con modalità da remoto, attraverso l’applicativo Teams, ovvero la trattazione con le forme ordinarie, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Per le udienze istruttorie in materie di separazione e divorzio contenziose verrà tendenzialmente adottata la modalità di trattazione dell’udienza in forma documentale, come da punto 1 indicato nelle modalità di trattazione dell’udienza in materia di civile ordinario. Alternativamente si provvederà con le modalità di cui al paragrafo PROCEDIMENTI CIVILI – SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE TELEMATICHE DA REMOTO. Eccezionalmente si provvederà mediante udienza nelle forme ordinarie del codice di procedura civile secondo quanto indicato nel paragrafo UDIENZE IN PRESENZA AI SENSI DEL C. P. C., sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Procedimenti a trattazione collegiale

Le udienze a trattazione collegiale (esemplificando, non in via esaustiva: affido e mantenimento di minori, modifica condizioni di separazione e divorzio, reclami avverso provvedimenti cautelari, collegio agraria, opposizioni allo stato passivo) saranno tendenzialmente celebrate dal giudice relatore, che s’intende a ciò delegato, con le modalità dell’udienza a trattazione scritta, indicato nelle modalità di trattazione dell’udienza in materia di civile ordinario. Il giudice relatore riferirà in camera di consiglio – tenuta, generalmente, in modalità da remoto - gli esiti della trattazione scritta. Il collegio si determinerà di conseguenza.

Alternativamente si provvederà con le modalità di cui al paragrafo PROCEDIMENTI CIVILI – SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE TELEMATICHE DA REMOTO (applicazione Teams).

Eccezionalmente e solo quando assolutamente necessario si provvederà mediante udienza ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza

Le udienze in materia di lavoro verranno riorganizzate per poter essere celebrate secondo le modalità della udienza a trattazione scritta ovvero a trattazione simultanea mediante applicazione Teams suindicate per la trattazione dell’udienza in materia di civile ordinario, tendenzialmente privilegiando la trattazione scritta.

Laddove ritenuto opportuno, in ragione dello specifico incombente previsto per la singola udienza, questa verrà celebrata nelle forme ordinarie nella stanza del giudice titolare in data successiva al 30/6/2020, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie di contingentamento dell’afflusso di persone, contestualmente disponendosi il differimento di quei fascicoli - non urgenti e di più recente iscrizione a ruolo - che non consentirebbero di rispettare le prescrizioni in materia di divieto di assembramento di persone all’esterno e all’interno della stanza del giudice.

Le udienze in materia di previdenza e assistenza, usualmente caratterizzate dalla sola presenza dei procuratori delle parti, verranno riorganizzate per poter essere celebrate secondo le modalità della udienza a trattazione scritta ovvero a trattazione simultanea mediante applicazione Teams suindicate per la trattazione dell’udienza in materia di civile ordinario, tendenzialmente privilegiando la trattazione scritta.

Laddove ritenuto opportuno, in ragione dello specifico incombente previsto per la singola udienza, questa verrà celebrata nelle forme ordinarie in data successiva al 30/6/2020 nella stanza del giudice titolare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie di contingentamento dell'afflusso di persone, contestualmente disponendosi il differimento di quei fascicoli - non urgenti e di più recente iscrizione a ruolo - che non consentirebbero di rispettare le prescrizioni in materia di divieto di assembramento di persone all'esterno e all'interno della stanza del giudice.

Le udienze di discussione verranno tendenzialmente celebrate con modalità di trattazione scritta. Il giudice, con proprio decreto da comunicarsi alle parti costituite, assegnerà termine antecedente almeno 10 giorni rispetto l'udienza fissata per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione della causa.

Tali note dovranno contenere l'espressa indicazione che, in tal modo, le parti intendono assentire alla trattazione scritta, con rinuncia alla comparizione avanti al giudice e rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza, nonché rinuncia a formulare eventuali eccezioni di nullità ex art. 156 cpc.

In ogni caso il Giudice considererà tacitamente assentita tale modalità di trattazione, qualora la parte non depositi nel termine assegnato espressa richiesta di trattazione dell'udienza con altra modalità.

Amministrazioni di sostegno, tutele, curatele

Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione saranno adottati in via prioritaria provvedimenti provvisori sino al 30 giugno 2020.

Laddove applicabile il Protocollo in vigore per l'esame del beneficiando in videoconferenza con le Case di Riposo aderenti, l'udienza per l'esame della persona amministranda sarà svolta con collegamento da remoto.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, le udienze per l'esame del beneficiando, interdicendo, inabilitando, sia presso il Tribunale sia presso il domicilio, saranno calendarizzate dopo il 30 giugno 2020.

Nei soli casi in cui venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione dei provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute, le udienze saranno tenute secondo le modalità ordinarie nel rispetto delle misure vigenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso.

Volontaria giurisdizione

Per le udienze monocratiche (relative, ad esempio, al giuramento del Curatore dell'eredità giacente, ai colloqui col Curatore, alla comparizione in contraddittorio di Curatore ed Erario per la liquidazione dei compensi o per la devoluzione dell'asse ereditario allo Stato, all'assegnazione dei termini ai chiamati all'eredità ex artt. 481 c.c. e 479 c.p.c.) verrà applicata la modalità di "trattazione scritta", mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione del provvedimento del Giudice in telematico. Considerati la natura e gli adempimenti connessi ai procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non si ritiene, infatti, utilmente percorribile l'utilizzo di Teams, di cui la parte privata (si pensi, per tutti, alla fissazione dei termini ai chiamati all'eredità), che sovente non si avvale della difesa di un avvocato, potrebbe non disporre; atteso che, per le stesse ragioni, la parte privata potrebbe non avere accesso neppure a Consolle, il Giudice disporrà con decreto che, in tal caso, il chiamato provveda a far pervenire la propria dichiarazione per iscritto direttamente al difensore del ricorrente (che curerà la notifica del decreto ed il successivo deposito di siffatta dichiarazione in telematico) ovvero ad inviare la dichiarazione stessa in Cancelleria mediante PEC, email ordinaria o altra modalità compatibile con la presenza ridotta del personale della Cancelleria stessa.

I provvedimenti che il Giudice in composizione monocratica deve adottare su istanza di parte, senza che sia prevista la fissazione di udienza, continueranno ad essere regolarmente adottati secondo le usuali modalità.

I provvedimenti da adottarsi a cura del Collegio, in camera di consiglio, non prevedendo neppure essi la fissazione di una udienza di comparizione, potranno essere adottati in modalità da remoto.

SEZIONE PENALE – ACCESSO AI SERVIZI (art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20)

Il servizio della prenotazione dei fascicoli da visionare GIP-GUP sarà consentita solo per i fascicoli con udienza fissata a 15 giorni.

La consultazione dei soli fascicoli del dibattimento penale con udienza fissata a 15 giorni andrà richiesta alla Cancelleria dibattimento penale.

Tutte le richieste, incluse quelle di copie degli atti, dovranno pervenire on-line nelle caselle di posta dedicata:

copiedib.tribunale.pordenone@giustizia.it

copiegip.tribunale.pordenone@giustizia.it

Della evasione delle stesse sarà data notizia in risposta alla mail con relativo appuntamento per accedere allo sportello.

In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.

La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>) - area pagamenti, si invitano i signori avvocati pertanto a privilegiare tale forma di pagamento inoltrando via mail alla cancelleria penale il pdf della ricevuta.

La cancelleria della sezione penale e dell'ufficio Gip/Gup opererà con uno sportello.

Per appuntamenti per deposito atti dell'ufficio GIP, scrivere alla seguente casella di posta:

gipgup.tribunale.pordenone@giustizia.it

Per appuntamenti per deposito di atti al dibattimento scrivere alla seguente casella di posta:

cancelleria.penale.tribunale.pordenone@giustizia.it

L'accesso previo appuntamento è consentito solo agli sportelli dedicati e sopra indicati.

Con fissazione di massimo tre appuntamenti ogni ½ ora nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

E' estesa per i procedimenti penali, con udienze fissate dal 12.05 al 30.06 2020 la possibilità di presentare via PEC le istanze di liste testi, il deposito di memorie e le istanze in materia di libertà personale al seguente indirizzo: penale.tribunale.pordenone@giustiziacert.it.

Le istanze destinate all'Ufficio Spese di Giustizia (es. istanze di liquidazione spese in G.P. e relative alle spese per difese d'ufficio) potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo: penale.tribunale.pordenone@giustiziacert.it.

L'accesso alle stanze del personale amministrativo è vietato.

SEZIONE PENALE LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE (art. 83, comma 7, lett. d, e, e comma 12, D. L. n. 18/20)

Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono escluse dal rinvio indicato al paragrafo che segue (e pertanto si terranno) le udienze (già fissate o che venissero rifissate dal Giudice nei procedimenti le cui udienze sono state rinviate d'ufficio per legge ex art. 83 D.L. n. 18/2020 nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020) dei seguenti procedimenti:

- 1) procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. b e c, D.L. n. 18/2020;
- 2) procedimenti di riesame ed appello di carattere reale, nonché nei procedimenti residui relativi a misure di prevenzione già applicate;
- 3) procedimenti nei quali l'imputato/indagato è sottoposto per quella causa a misura cautelare personale di qualsiasi tipo;

segue

- 4) incidenti di esecuzione relativi a condannati detenuti;
- 5) procedimenti per il reato ex art. 575 cp anche nella forma tentata e per i reati indicati negli artt. 1 e 2 della L. n. 69/2019 (cd. Codice Rosso) e per l'art. 612 ter cp;
- 6) procedimenti nei quali l'istruttoria dibattimentale è stata già dichiarata chiusa e si debba quindi procedere alla discussione e procedimenti nei quali l'imputato sia già stato ammesso al rito abbreviato e si debba quindi procedere alla discussione;
- 7) procedimenti di pronta e semplice definizione senza attività istruttoria (ad es. procedimenti nei quali già c'è accordo per applicazione pena ex art. 444 cpp ovvero vi è già remissione di querela con accettazione ovvero sia pervenuta dall'UEPE relazione conclusiva positiva per la MAP).

In tali casi la calendarizzazione dovrà prevedere: la celebrazione di solo due udienze al giorno in due aule d'udienza poste in piani diversi (piano terra, in via preferenziale, Aula Di Nicola, capienza massima nel rispetto del distanziamento 16 persone – primo piano Aula Trombino, capienza massima nel rispetto del distanziamento 14 persone) e tenuto conto delle capienze delle aule; lo scaglionamento dell'orario dei singoli procedimenti a distanza temporale adeguata alla necessità di garantire l'effettività delle misure di prevenzione igienico-sanitaria ed in ogni caso a distanza di almeno mezz'ora; la calendarizzazione di procedimenti che prevedano la partecipazione necessaria all'udienza di un numero di imputati, parti e testimoni pari o inferiore alla capienza massima delle Aule destinate alle udienze penali, la comunicazione da parte della Cancelleria alle parti della conferma della calendarizzazione dell'udienza.

Tutte le udienze penali pubbliche saranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, del c.p.p., e la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamento da remoto (art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2020) garantendo al difensore di poter effettuare prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza la possibilità di effettuare colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di interprete o di altri ausiliari (ritenendo quindi di mantenere le garanzie già indicate nel protocollo d'intesa firmato in data 23 marzo 2020). In caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma da remoto, determinata da ragioni di carattere tecnico, il detenuto sarà tradotto nel luogo di udienza.

Per i procedimenti penali il corso della prescrizione resta sospeso sino al 30 giugno 2020, ad esclusione di quelli per i quali è previsto che si possano tenere le udienze (art. 83, comma 9, D.L. n. 18/2020).

Delega al Presidente di sezione il coordinamento della predisposizione dei nuovi calendari d'udienza (organizzazione della tempistica e delle modalità di emissione dei provvedimenti di fissazione della nuova udienza), sentiti i magistrati addetti alla sezione penale, ivi compreso l'ufficio GIP/GUP, in collaborazione con il Funzionario dirigente le cancellerie penali.

Dispone che, a cura della Cancelleria, sia comunicata ai difensori dei processi già fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 la conferma del giorno e dell'ora in cui si terrà l'udienza.

UDIENZE PENALI TRIBUNALE E UFFICIO GIP/GUP - RINVIO

(art. 83, comma 7, lett. g, D. L. n. 18/20)

Le udienze penali del periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sia dibattimentali monocratiche e collegiali che dell'Ufficio GIP – GUP, salvo le eccezioni indicate nel paragrafo che precede, rispetto alle quali si conferma la vigenza dei criteri di assegnazione degli affari previsti nella Tabella 2017/2019, sono d'ufficio rinviate a data successiva al 30.06.2020, senza celebrazione delle medesime udienze, ed i provvedimenti di fissazione della nuova udienza verranno successivamente emessi e notificati a parti e difensori, con invito alla Procura della Repubblica in sede ed ai difensori tutti a contro citare i propri testimoni affinché non compaiano nelle udienze del predetto periodo. Richiamato l'art. 83, comma 9, D. L. n. 18/2020, in tema di sospensione termini.

segue

Delega al Presidente di sezione l'organizzazione della tempistica e delle modalità di emissione dei provvedimenti di fissazione della nuova udienza, sentiti i magistrati addetti alla sezione penale, ivi compreso l'ufficio GIP/GUP e il GDP, in collaborazione con il Funzionario dirigente delle cancellerie penali.

SVOLGIMENTO DEI TIROCINI EX ART. 73 D.L. N. 69/2013

rilevato che presso il Tribunale sono in atto tirocini formativi ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98;
ritenuto che ragioni di prevenzione consigliano di stabilire che i predetti tirocini proseguano solo da remoto, senza frequentazione degli uffici del Tribunale;

DISPONE

che i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 svolgano la loro attività di studio, predisposizione di schede e bozze di atti e provvedimenti nel proprio domicilio, escludendosi la loro presenza presso gli uffici del Tribunale fino al 30 giugno 2020;
che i magistrati formatori concordino con i tirocinanti le modalità alternative alla compresenza in ufficio per lo scambio di materiali, informazioni e consegne (tramite posta elettronica, collegamenti da remoto ed altro).

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ACCESSO AI SERVIZI

(art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20)

Tutte le richieste, incluse quelle di iscrizione a ruolo, copie degli atti e di appuntamento, dovranno pervenire on-line nella casella di posta dedicata: gdp.pordenone@giustizia.it

Il presidio di cancelleria esaminerà la richieste dando priorità a quelle relative ai procedimenti di cui al comma 3, lett. a, art. 83, ovvero alle richieste urgenti e, successivamente, alle altre.

Della evasione delle stesse sarà data notizia in risposta alla mail con relativo appuntamento.

Con fissazione di massimo tre appuntamenti ogni ½ ora nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

E' sospesa l'apertura al pubblico degli Uffici del GDP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE E DEI PROCEDIMENTI CIVILI

(art. 83, comma 7, lett. d, D.L. n. 18/20)

Rilevato che, nonostante la normativa d'urgenza preveda la trattazione c.d. tradizionale delle udienze come ipotesi residuale, si rivela che la stessa vada tenuta con l'adozione però di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e finalizzate a scongiurare il pericolo di contagio.

Pertanto, nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 saranno tenute esclusivamente le udienze dei procedimenti in decisione o di precisazione delle conclusioni ovvero procedimenti urgenti o prime udienze (con esclusione in ogni caso delle udienze di prova o di c.t.u.), avendo cura di garantire nelle aule di udienza il rispetto delle misure di sicurezza con particolare riferimento al distanziamento sociale di almeno un metro.

Dispone il seguente calendario per le udienze civili:

martedì dott. D'Andrea; mercoledì dott.ssa Salice; giovedì dott.ssa Garofalo; e la ricalendarizzazione delle udienze già fissate, con massimo due procedimenti ogni ora.

Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate sin d'ora a depositare in udienza (e non prima) verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese.

segue

Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima di 5 minuti dall'inizio della stessa e prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio; ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente.

L'emissione dei decreti ingiuntivi potrà essere effettuata a partire dal 12 maggio, essendo cessato il vigore del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 83, D. L. n. 18/20 e del comma 1, dell'art. 36, del D. L. n. 23/20.

Gli altri procedimenti, calendarizzati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 e non rientranti tra quelli trattati, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g, del D. L. n. 18/20, saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, senza celebrazione delle medesime udienze.

I provvedimenti di fissazione della nuova udienza verranno emessi dai giudici assegnatari e comunicati alle parti e difensori.

Il rinvio delle udienze sarà disposto seguendo un criterio di gradualità e nel rispetto della finalità di contenere e riassorbire i differimenti.

Riservato ogni diverso provvedimento all'attivazione degli *account* giustizia messi a disposizione dal Ministero per ottenere le licenze temporanee di *Office*.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - UDIENZE PENALI RINVIO

(art. 83, comma 7, lett. g, D. L. n. 18/20)

Si evidenzia che la celebrazione dei processi penali appare obiettivamente incompatibile con le tutele necessarie in ragione della situazione sanitaria esistente; questo perché abitualmente ogni processo prevede la presenza di soggetti ulteriori rispetto alle parti (come testimoni, consulenti, ecc.) con un quantitativo di presenze in ambienti chiusi che, rapportate alla situazione logistica delle strutture, non appare gestibile in sicurezza.

Pertanto, tutte le udienze penali del periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 sono d'ufficio rinviate a data successiva al 30.06.2020, senza celebrazione delle medesime udienze, ed i provvedimenti di fissazione della nuova udienza verranno successivamente emessi e notificati a parti e difensori, con invito alla Procura della Repubblica in sede ed ai difensori tutti a contro citare i propri testimoni affinché non compaiano nelle udienze del predetto periodo. Richiamato l'art. 83, comma 9, D. L. n. 18/2020, in tema di sospensione termini.

Il rinvio delle udienze sarà disposto seguendo un criterio di gradualità e nel rispetto della finalità di contenere e riassorbire i differimenti.

Si evidenzia che per le prime udienze dei procedimenti penali, solo in caso di difensore di fiducia, le notifiche devono essere eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e, per le notifiche nei confronti degli imputati già dichiarati assenti o contumaci, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., n. 8729 del 2020; Cass., n. 52507 del 2014), le notifiche devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (di fiducia o d'ufficio).

UFFICIO UNEP - ACCESSO AI SERVIZI (art. 83, comma 7, lett. b e c, D. L. n. 18/20)

L'accesso all'Ufficio UNEP avverrà esclusivamente previo appuntamento ai numeri 0434/501440 e 0434/501444 oppure all'indirizzo mail: unep.tribunale.pordenone@giustizia.it

Dando priorità alle richieste di appuntamento per l'accettazione e rilascio di atti in scadenza e urgenti perché non ripetibili, entro il 30.06.2020, e, una volta esaurita tale attività, alle altre richieste.

Con fissazione di massimo tre appuntamenti ogni ½ ora nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

E' sospesa l'apertura al pubblico dell'UNEP.

L'attività di notifica a mani sarà svolta in presenza delle circostanze e secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Giustizia del 12.03.2020 ed avendo cura di rispettare da parte del personale addetto le indicazioni di tutela igienico-sanitaria indicate nei paragrafi precedenti, con

segue

particolare riferimento alla circostanza di indossare le mascherine, all'uso dei presidi sanitari e a mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Il dott. Giacomo Esposito, uff. giud. dirigente, predisponga turni di presenza del personale conformi alle disposizioni prese, prevedendo la presenza di un presidio di tre unità.

Disposizioni finali

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui ai D. L. 18/2020 e D. L. 23/20, nonché delle misure organizzative adottate ex art. 83, comma 6, sulla gestione dell'ufficio e sui tempi dei processi, il Presidente della sezione penale e il Coordinatore della sezione civile, sentiti i giudici, sono pregati di relazione questo Presidente una prima volta entro il 9.6 p.v. e una seconda volta entro il 15.7.2020 e poi ogni tre mesi fornendo una sintetica valutazione di tali modalità di trattazione delle udienze e degli strumenti di attuazione (statistica dei procedimenti trattati, impatto sui tempi processuali, facilità di utilizzo, efficacia, livello di tutela del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa), anche avuto riguardo al programma ex art. 37, D.L. n. 98 del 2011, in data 14.01.2020, e formulando suggerimenti e proposte migliorative.

Una volta acquisite le relazioni, le stesse saranno inviate al C.O.A. per le sue valutazioni e proposte.

Dichiara il provvedimento esecutivo a partire dal 12.05.2020 e, salvo proroghe, sino al 30.06.2020.

Si dispone l'inserimento del presente provvedimento in visione nei fascicoli telematici civili con udienze fissate dal 12.05 al 30.06.2020.

Si dispone che l'esecuzione delle disposizioni relative all'accesso siano eseguite dal personale addetto alla vigilanza.

Si dispone la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web del Tribunale.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo urgenti@csm.it e settima-emergenzacovid@cosmag.it.

Pordenone, 27 aprile 2020.

Il Presidente
Dott. Lanfranco Maria Fenaglia

